

Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4. L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati. L'eventuale scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea generale sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario dell'Associazione e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea generale.

6. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

CAPO II: IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 13 Composizione e funzioni

1. Il Comitato Direttivo è composto da:

- sei membri eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea tra i soci fondatori e i rappresentanti delle Sezioni aderenti che abbiano presentato la propria candidatura al Presidente dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
- da due membri eletti dal Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

2. Nelle deliberazioni del Comitato Direttivo, in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.

3. Qualora venga a mancare un membro del Comitato, lo stesso Comitato Direttivo convoca il primo dei non eletti per il reintegro.

4. Al Comitato Direttivo spetta di:

- a) effettuare la verifica di cui al precedente articolo 7, comma 4, sull'atto costitutivo, sullo statuto delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali nonché sulle relative modificazioni;
- b) deliberare sull'iscrizione delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- d) predisporre il bilancio;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- f) deliberare l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- h) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea delle Sezioni;
- i) deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6. Il Comitato Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio. Il Comitato Direttivo è convocato mediante avviso scritto inviato a mezzo posta

o via mail almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

7. Il Comitato Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

9. Il Comitato Direttivo dura in carica per un periodo di tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili; l'intero Comitato Direttivo od i singoli membri che lo compongono possono essere revocati dall'Assemblea delle Sezioni, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti.

CAPO III: IL PRESIDENTE

Art. 14 Funzioni

1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile; ha il compito di presiedere lo stesso Comitato nonché l'Assemblea generale dei soci e l'Assemblea delle Sezioni.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ed in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

TITOLO VI: LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 16 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;

b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti;

c) da erogazioni e donazioni di Enti e soggetti pubblici e privati;

d) da contributi;

e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 15 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi privati;

c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

d) contributi da organismi internazionali;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

g) donazioni e lasciti testamentari.